



STATUTO FONDAZIONE MARIO TOBINO

Articolo 1 Costituzione

E' costituita la *Fondazione Mario Tobino*. La *Fondazione Mario Tobino* ha sede in Lucca, località Maggiano in Via di Fregionaia. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'abito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 Finalità e scopi

La Fondazione ha la finalità di promuovere la conoscenza della figura e dell'opera dello scrittore e medico psichiatra Mario Tobino. La Fondazione cura, sviluppa, diffonde, approfondisce, tutela, conserva e valorizza la memoria letteraria, artistica e scientifica di Mario Tobino e le sue relazioni con la cultura novecentesca nazionale ed internazionale. La Fondazione, inoltre, cura, sviluppa, diffonde, approfondisce, tutela, conserva e valorizza la raccolta museale della tradizione della medicina psichiatrica e la relativa biblioteca, entrambe situate presso i locali dell'ex O.P. di Maggiano. Per perseguire tali finalità la Fondazione, quindi, cura, sviluppa, diffonde, approfondisce, tutela, conserva e valorizza ogni documento e testimonianza relativi all'opera di Mario Tobino in tutte le sue più ampie ramificazioni, in tutti i suoi intrecci interdisciplinari, in tutte le sue valenze e modalità, pratiche, teoriche e didattiche attraverso la realizzazione di seminari, studi, convegni, pubblicazioni, attività di ricerca, strumenti multimediali e quant'altro ritenuto coerente con i fini statutari con il più ampio concorso delle istituzioni scolastiche, universitarie e sanitarie, di ricerca. La Fondazione Mario Tobino organizza e gestisce altresì i beni mobili libri, oggetti, strumentazione ed ogni altro documento conservato negli spazi che costituiscono la sede della Fondazione medesima.

Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche se per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima – la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

- d) Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari previa delibera del Consiglio di Indirizzo.
- e) Promuovere la ricerca su Mario Tobino, sulla sua attività letteraria e di medico psichiatra, nonché promuovere ricerche sulle origini e sulla storia del complesso immobiliare conosciuto come ex O.P. di Maggiano e sulla Scuola Psichiatrica di Lucca, organizzando seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri e procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o di documenti, nonché ogni altra iniziativa ritenuta coerente con i fini istituzionali della Fondazione e volta a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori culturali-scientifici, gli organismi nazionali ed internazionali e il pubblico,
- f) Allestire mostre relative ai contenuti culturali e scientifici dell'opera di Mario Tobino e proporsi come erogatore di servizi a terzi negli ambiti delle attività previste dal presente statuto;
- g) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) Istituire premi e borse di studio;
- i) Svolgere, in via accessoria e strumentale al proseguimento
- dagli eventuali contributi dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dalle erogazioni liberali da chiunque effettuate.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 Membri della Fondazione

La Fondazione è costituita dalle seguenti categorie di membri:

- Fondatori
- Partecipanti Istituzionali
- Partecipanti.

Articolo 7 Fondatori

Sono membri Fondatori con le seguenti quote di partecipazione:

- la Provincia di Lucca 32%
- Il Comune di Viareggio 20%
- L'Azienda USL 2 di Lucca 20%
- Eredi Mario Tobino 3%

Articolo 8 Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Sono membri Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni e servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo

del Consiglio d'Indirizzo stesso. Sono membri Partecipanti tutti quei soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono la vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali secondo le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio d'Indirizzo. Ai membri Partecipanti Istituzionali è riservato il 18% delle quote residue mentre ai membri Partecipanti è riservato il residuo 7% delle quote. L'ammissione dei membri Partecipanti Istituzionali e dei membri Partecipanti avviene da parte del Consiglio di Indirizzo con deliberazione assunta a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la eventuale suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente effettuata.

Articolo 9 Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione dei membri "Partecipanti Istituzionali" e dei membri "Partecipanti". L'esclusione viene disposta per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri Partecipanti Istituzionali e i membri Partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione fermo restando l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte. I membri Fondatori non possono essere in alcun caso esclusi dalla Fondazione.

Articolo 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di d'Indirizzo
- Il Consiglio di Gestione
- Il Presidente della Fondazione
- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Sindaci Revisori

Articolo 11

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero di membri non superiore a 11 con la seguente ripartizione:

- n. 8 nominati dai membri Fondatori, con la seguente ripartizione: tre membri nominati dalla Provincia di Lucca, due membri nominati dal Comune di Viareggio; due membri nominati dall'Azienda USL n. 2 Lucca; un membro nominato dagli eredi di Mario Tobino;
- n. 2 membri nominati, anche congiuntamente, dai Partecipanti Istituzionali;
- n. 1 membro nominato, anche congiuntamente, dai Partecipanti.

I Componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati per ulteriori due esercizi. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito ed opera a seguito della nomina dei componenti da parte dei membri Fondatori. In questa eventualità in caso di votazione paritaria il voto del Presidente del Consiglio di Indirizzo vale doppio. Il componente del Consiglio di Indirizzo che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altre ipotesi di vacanza, il Presidente della Fondazione richiede al socio fondatore avente diritto di nomina di provvedere all'effettuazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da inviare a mezzo racc.ta A/R. Qualora l'avente diritto alla nomina non provveda entro il detto termine il Consiglio può procedere per cooptazione alla nomina del Consigliere mancante. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 12

Competenze del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e della attività di cui agli articoli 2 e 3 in tempi utili per la presentazione del bilancio di previsione annuale;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- nominare il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione e, su indicazione del Presidente, ove ritenuto opportuno, il Direttore Generale;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono approvate a maggioranza assoluta dei membri, mentre l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono

validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle quote detenute dai membri della Fondazione.

Articolo 13 **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o di urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo e l'ora della seduta. Deve inoltre indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che può essere stabilita anche nello stesso giorno della prima convocazione a non meno di due ore di distanza da questa. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con la presenza del cinquanta per cento. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in mancanza, dal componente più anziano di età presente alla riunione. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale che viene firmato da chi presiede e dal Segretario. Il "quorum" costitutivo e quello deliberativo sono determinati sulla base di quote/voto ripartite secondo quanto previsto agli articoli 7 e 8 del presente Statuto, e quindi: Provincia di Lucca 32%; Comune di Viareggio 20%; Azienda USL 2 di Lucca 20%; Eredi Mario Tobino 3%. Gli eventuali "Partecipanti Istituzionali" avranno la possibilità di rappresentare fino al 12% delle quote/voto, mentre gli eventuali Partecipanti avranno la possibilità di rappresentare fino al 7% delle quote/voto.

Articolo 14 **Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da cinque membri, compreso il suo Presidente, resta in carica tre esercizi ed è riconfermabile. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di componente del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del suo Presidente ovvero su richiesta di tre componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, almeno tre membri – e delibera a maggioranza dei presenti. Deve essere garantita la presenza del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente. La convocazione avviene senza formalità particolari, con i mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Articolo 15 **Competenze del Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. Sono competenze del Consiglio di Gestione:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo per la definizione dei bilanci (preventivo e consuntivo)
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione entro 6 mesi dalla nomina del Consiglio;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti.

Articolo 16 **Presidente della Fondazione**

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è Presidente della Fondazione, nonché Presidente del Consiglio di Gestione ed è uno dei componenti nominati dalla Provincia di Lucca nel Consiglio di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati. Può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato. In particolare il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, in mancanza di nomina le funzioni sono svolte dal consigliere espresso dall'Azienda ASL 2 – Lucca più anziano di età.

Articolo 17 **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un massimo di 11 componenti compreso lo stesso Presidente. Il Consiglio di Indirizzo nomina i Componenti del Comitato Scientifico tra le personalità della comunità scientifica nei campi afferenti la letteratura, l'arte, la storia e la medicina. Il Presidente della Fondazione provvede alle convocazioni. Il Comitato Scientifico è validamente costituito qualunque il numero dei presenti, comunque non inferiore a tre compreso il Presidente e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità numerica tra le diverse proposte espresse dagli intervenuti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte sulle attività ed esprime pareri consultivi sui programmi ed obiettivi della Fondazione.

Articolo 18 **Direttore e Segreteria Amministrativa**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata e specifica esperienza scientifica e amministrativa. All'atto della nomina il Consiglio di Indirizzo ne determina natura e qualifica del rapporto. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria e al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;

- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione.

La Segreteria Amministrativa diretta dal Direttore è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Gestione, su proposta del Direttore. La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione; per un'efficace esecutività della medesima cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 19

Esercizio finanziario e norme di contabilità

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, sono seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, devono regolamentare l'attività della Fondazione nei limiti delle possibilità economiche e finanziarie. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla stessa legge.

Articolo 20

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica per numero tre esercizi e può essere riconfermato. Il Consiglio di Indirizzo si riserva di estendere la composizione dell'organo revisore dei conti fino ad un massimo di tre membri.

Articolo 21

Vigilanza

Il controllo sull'attività della Fondazione è svolto in conformità a quanto dispone l'art. 25 del Codice Civile e la legislazione speciale in materia.

Articolo 22

Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue se lo scopo è divenuto impossibile o di scarsa utilità ovvero se il patrimonio è divenuto insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ. e ss.mm. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28 primo comma cod. civ. e ss.mm. . La Fondazione si estingue altresì nei casi di cui all'art. 28 comma secondo cod. civ. In caso di scioglimento, da qualunque causa determinato, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe o di pubblica utilità, sentiti gli appositi organi di controllo. La liquidazione viene decisa dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, ed è affidata a tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Gestione. I beni affidati in concessione d'uso e/o in comodato d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti e/o comodanti.

Articolo 23

Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione viene deliberato con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile e in base delle quote/voto attribuite ai soci fondatori.

Articolo 24

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Lucca, presso la Camera di Commercio – e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.